




Ministero per i beni e le attività culturali

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI



Ai Sindaci dei Comuni della provincia di Napoli

OGGETTO: Progetto di riproduzione digitale e pubblicazione degli atti di stato civile. Richiesta di collaborazione.

Il 17 dicembre 2011 è stato inaugurato a Pescara il Portale degli antenati, ideato dalla Direzione generale archivi per rendere disponibile alla libera consultazione l'ingente patrimonio documentario costituito dagli atti di stato civile conservati negli archivi di Stato italiani.

L'esigenza di dare vita al Portale nasce dalla consapevolezza del ruolo insostituibile che questa fonte documentaria svolge nel campo della ricerca anagrafica e genealogica, volta non solo alla ricostruzione di vicende familiari e personali, ma anche alla conduzione di indagini di storia sociale riguardanti la vita di intere comunità locali.

La realizzazione del progetto di digitalizzazione delle fonti di stato civile è stata resa possibile dalla convenzione sottoscritta il 30 giugno 2011 con l'associazione Family Search International, un'organizzazione no profit che ha da tempo intrapreso una capillare opera di riproduzione e indicizzazione di fonti genealogiche consultabili gratuitamente on line. Dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, la Direzione generale archivi ha autorizzato Family Search ad acquisire le immagini digitali dei documenti conservati negli archivi di Stato, che - corredate delle relative descrizioni archivistiche - vengono consegnate gratuitamente alla stessa Direzione generale e pubblicate nel Portale.

Recentemente il Portale, gestito dall'Istituto centrale per gli archivi, è stato oggetto di un opportuno intervento di restyling, che ne ha rinnovato l'interfaccia grafica e reso più agevole la ricerca dei contenuti on line.

La documentazione statale postunitaria si conserva negli archivi di Stato ai sensi dell'art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sostitutivo dell'art. 23 del d.p.r. 1409/63, di analogo contenuto), che dispone che gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versino agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni. In particolare il versamento degli atti di stato civile è stato finora curato dalle cancellerie dei Tribunali, presso le quali l'ordinamento dello stato civile prevedeva che si depositasse il secondo originale dei registri di stato civile formati dai Comuni.

L'Archivio di Stato di Napoli (partecipe per dovere istituzionale dell'iniziativa sopra illustrata, di cui condivide peraltro senza alcuna riserva premesse e finalità) relativamente al periodo 1866-1920 si trova nell'incresciosa condizione di non disporre della materia prima necessaria alla realizzazione del progetto di riproduzione digitale e messa in rete. Il secondo originale degli atti di stato civile prodotti in questo periodo dai Comuni della provincia di Napoli, regolarmente depositato presso il Tribunale competente per territorio, è andato infatti disperso e non è mai stato versato allo scrivente Istituto. Ne consegue che l'unico originale attualmente disponibile degli atti sopra indicati è quello che si conserva negli archivi storici degli stessi Comuni.

Ai fini della realizzazione del progetto in parola lo scrivente Archivio di Stato chiede pertanto alle Amministrazioni comunali in indirizzo di voler cooperare allo svolgimento delle attività sopra illustrate, acconsentendo alla riproduzione digitale e alla pubblicazione degli atti di stato civile relativi al periodo 1866-1920 conservati nei propri archivi storici.



ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Piazzetta Grande Archivio n° 5 Telefono 081/5638111

PEC: mbac-as-na@mailcert.beniculturali.it

E-MAIL: as-na@beniculturali.it

COMUNE DI VILLARICCA
Protocollo Arrivo N. 13492/2018 del 24-08-2018
Copia Documento



Ministero per i beni e le attività culturali

ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI

Si sottolinea che l'eventuale adesione alla proposta consentirebbe di ricostruire la documentazione dispersa, renderla disponibile alla consultazione tramite il Portale degli antenati e acquisire gratuitamente una copia di sicurezza.

L'associazione Family Search International ha già manifestato la propria disponibilità a riprodurre gli atti in loco senza alcun onere per i Comuni interessati e a consegnare a titolo gratuito una copia delle immagini così realizzate.

In merito all'esistenza di eventuali dubbi circa l'opportunità di riprodurre e rendere pubbliche le informazioni contenute negli atti in parola si espone quanto segue.

L'art. 177 del D.lgs. 196/2003 prevede che il rilascio di estratti di atti dello stato civile sia consentito solo ai soggetti ai quali l'atto si riferisce; l'eventuale rilascio a soggetti diversi è subordinato alla produzione di un'apposita istanza, comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente ai fini della tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Lo stesso art. 177 ammette tuttavia che siano rilasciati estratti (per riassunto o per copia integrale) di atti dello stato civile, anche in assenza di un interesse personale, quando siano decorsi 70 anni dalla formazione degli atti medesimi.

Riguardo alla pubblicazione di dati sensibili, l'art. 9.9 della succitata convenzione del 30 giugno 2011 (che si trasmette in allegato) specifica espressamente che "la pubblicazione delle immagini, dei dati e degli indici da parte della DGA o di Family Search sarà limitata, per quanto riguarda i registri dei nati, ai documenti anteriori a 100 anni dalla data dell'atto", termine ridotto ai 70 anni previsti dal D.lgs 196/2003 per i registri dei matrimoni e dei morti. Lo stesso art. 9.9 prevede inoltre che, in caso di atti contenenti annotazioni e informazioni riguardanti dati sensibili, il termine sia esteso a 100 anni dalla data delle stesse annotazioni o informazioni.

In caso di assenso alla realizzazione del progetto, le Amministrazioni comunali in indirizzo dovranno preventivamente individuare gli atti da sottrarre alla consultazione e alla riproduzione da parte di Family Search e vigilare costantemente a che sia garantita la sicurezza e la salvaguardia dei registri oggetto del trattamento, conformemente a quanto previsto dal D.lgs 42/2004.

Ai sensi dell'art. 21 dello stesso D.lgs., l'esecuzione dell'intervento di riproduzione digitale dovrà infine essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, che, resa edotta dell'iniziativa in corso, ha già espresso il suo parere favorevole alla realizzazione delle attività sopra descritte.

Nell'auspicio che i Comuni in indirizzo esprimano il loro assenso alla realizzazione del progetto in parola, si invitano le SS.LL. a voler comunicare allo scrivente Istituto l'eventuale adesione all'iniziativa e il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nei registri oggetto dell'intervento.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Franzese)



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI